



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 200 DEL 26/10/2026

Settore proponente: Settore VI - Servizio tecnico - Edilizia pubblica - Patrimonio

OGGETTO: ANTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE – STAGIONE 2026/2027 - CONDIZIONI CLIMATICHE SEVERE

Il Sindaco

PREMESSO che il Comune di Piove di Sacco è inserito nella zona climatica “E” dell’art. 4 del D.P.R. 74/2013 nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito dal 15 ottobre sino al 15 Aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

ATTESO CHE:

- con D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026 è stata stabilita la temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili;
- con ordinanza del Sindaco n. 194 del 14/10/2026 è stata attuato quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026;
- che in questi giorni si è riscontrato un abbassamento delle temperature climatiche in particolar modo durante le ore serali, notturne e mattutine, confermato dalle previsioni meteorologiche;

RITENUTO pertanto necessario anticipare la data di accensione degli impianti di riscaldamento al fine di consentire il mantenimento di temperature confortevoli all'interno degli ambienti;

DATO ATTO che è necessario mantenere una temperatura all'interno dei locali di 19°C come disposto dalla D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026;

VISTO l'art 5 del D.P.R. 74/2013 che conferisce la facoltà ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di derogare ai limiti suddetti e quindi variare la durata di attivazione degli impianti termici;

VISTI altresì il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l’art. 7-bis, la legge 24/11/1981, n. 689 e la legge 7/08/1990, n. 241;

ORDINA

1. l'anticipazione dell'accensione degli impianti termici, per far fronte alla necessità di mantenere all'interno degli ambienti una temperatura confortevole, così come sancito dall’art. 4 del D.P.R. 74/2013, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi fino al 31/10/2026 per un limite massimo di 7 (sette) ore giornaliere rispettando comunque i limiti di temperatura ambiente prescritti dal D.P.R. n. 74/2013 e modificati dalla D.G.R. n. 1024 del 18 settembre 2026 dando atto che il funzionamento potrà essere frazionato in più periodi nel corso della giornata;
2. I responsabili degli impianti e gli eventuali terzi responsabili, secondo le rispettive attribuzioni, adeguano la programmazione al calendario sopra indicato. Gli amministratori e i gestori informano

gli utilizzatori degli immobili interessati. Per gli immobili comunali, gli uffici competenti impartiscono le conseguenti disposizioni al gestore del servizio e ai concessionari.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo pretorio online e l'immediata diffusione sul sito istituzionale e mediante i canali comunali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013, evidenziando le categorie interessate e il mantenimento del calendario ordinario per le abitazioni.
2. La trasmissione alla Polizia Locale, agli uffici competenti per ambiente, patrimonio, manutenzioni e attività produttive, nonché al gestore degli impianti comunali, per quanto di rispettiva competenza.
3. L'esercizio della vigilanza da parte della Polizia Locale e degli altri organi competenti, ferme le attribuzioni delle autorità preposte ai controlli sugli impianti termici.
4. L'efficacia del presente provvedimento dalla pubblicazione, con applicazione alla stagione termica 2026/2027.

INFORMA

Le violazioni sono assoggettate, salvo diversa disposizione di legge e ove non trovi applicazione una specifica sanzione di settore, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della legge n. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2/07/2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. I termini decorrono dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero dalla pubblicazione nei casi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Procedimento: Gionata Toninato

Il Sindaco

Lucia Pizzo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*